

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"PATAVINAE LIBERTATIS EMERITI" (PLE)

Art.1) Denominazione

Su iniziativa di alcuni Professori Emeriti dell'Università degli Studi di Padova è costituita l'Associazione senza scopo di lucro dei Professori Emeriti dell'Università di Padova denominata "Patavinae Libertatis Emeriti" (in sigla "PLE").

Art.2) Sede

L'Associazione ha sede in Padova, presso l'Università degli Studi di Padova al Palazzo del Bo, in via VIII Febbraio 1848, n.2.

Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica statutaria e può essere decisa dal Consiglio di Gestione il quale potrà altresì, all'interno del medesimo Comune, istituire, modificare o sopprimere un eventuale recapito organizzativo.

Art. 3) Scopo

L'Associazione è indipendente, autonoma, apartitica e laica. Ha lo scopo di valorizzare e mettere a disposizione dell'Università e della società civile le competenze e le attività dei propri componenti nelle forme che saranno ritenute più consone.


La peculiarità di accomunare studiosi di caratterizzazione culturale diversa consente di privilegiare la realizzazione di iniziative con approcci multidisciplinari integrati di natura scientifica ed umanistica.

L'Associazione può patrocinare attività promosse da soci o da enti terzi e associazioni di tipo culturale e/o scientifico, come incontri, conferenze, dibattiti e ogni altra forma di confronto culturale funzionale al perseguitamento dello scopo associativo, come sopra delineato. Le singole iniziative potranno scaturire da accordi realizzati con tali enti e associazioni, rispetto ai quali la PLE può fornire il suo patrocinio, o dalle libere proposte dei soci, che andranno previamente presentate e approvate dal Consiglio di Gestione. I soci ne assumeranno direttamente tutte le responsabilità e la gestione. La PLE potrà svolgere una funzione di coordinamento, di programmazione e di eventuale coadiuvamento.

L'Associazione favorisce le relazioni fra colleghi italiani e stranieri e le relazioni con associazioni analoghe a livello nazionale e internazionale e potrà partecipare ad organismi nazionali e internazionali che abbiano scopi analoghi a quelli dell'Associazione.

L'Associazione potrà essere sentita dagli organi di governo dell'Ateneo di Padova su questioni didattiche e scientifiche.

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni strumentali e opportune per il perseguitamento del suo scopo nei limiti di legge.



Art. 4) Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative degli associati, nonché da elargizioni, contributi e donazioni di associati e di terzi (compresi enti pubblici e privati) e da tutte le eventuali rendite e incrementi patrimoniali.

Il patrimonio dell'Associazione può venir utilizzato solo per perseguire gli scopi sociali, per le spese di segreteria e per il rimborso delle spese di rappresentanza o per quelle comunque attinenti al funzionamento dell'Associazione, previa presentazione di adeguata documentazione. Ai soci non può essere attribuito alcun dividendo, né altra utilità in natura, neppure in ipotesi di liquidità dell'Associazione.

Art.5) Soci e contributi sociali

Possono far parte della PLE tutti i Professori Emeriti dell'Università degli Studi di Padova che ne facciano espressa domanda.

La domanda d'iscrizione va rivolta per iscritto al Consiglio di Gestione. L'adesione alla PLE si perfeziona con la corresponsione della quota associativa.

I Professori Emeriti sottoscrittori dell'atto costitutivo potranno fregiarsi del titolo di Soci fondatori della PLE.

Art. 6)

Gli associati sono tenuti ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti adottati dall'assemblea e le deliberazioni prese dagli organi competenti. Gli associati sono obbligati a versare la quota annuale stabilita ai sensi dell'art. 7.

Gli associati, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno elettorato attivo e passivo e possono intraprendere iniziative sotto l'egida della PLE previa preventiva approvazione e sotto la supervisione del Consiglio di Gestione.

Art. 7)

L'ammontare della quota sociale è stabilita annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Gestione.

Art. 8)

La qualità di socio cessa:

1. per dichiarazione di recesso del socio comunicata per iscritto al Consiglio di Gestione; il socio receduto è tenuto in ogni caso a pagare l'intera quota associativa dell'anno corrente al momento del recesso;
2. per mancato pagamento reiterato della quota associativa a seguito di delibera del Consiglio di Gestione.
3. a seguito di esclusione deliberata e motivata dal Consiglio di Gestione per gravi violazioni statutarie e/o comportamenti che possano arrecare una lesione alla reputazione dell'Associazione. Contro tale decisione il socio può appellarsi all'Assemblea dei soci.

I soci che, per qualsiasi causa, abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.



Art. 9) Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'eventuale avanzo di gestione verrà accantonato nel patrimonio sociale salvo diversa deliberazione dell'Assemblea che potrà destinarlo esclusivamente alla realizzazione di attività istituzionali come previsto all'art. 4.

Art. 10) Organi dell'Associazione

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Presidente
- il Consiglio di Gestione.

Le cariche sociali sono tutte gratuite

*Roberto Marzocchi
Domenico Sestini*

Art. 11) L'Assemblea: convocazione

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente - tramite email indirizzata alla corrispondente email istituzionale dell'Università di Padova di cui è titolare ogni emerito associato- quando gli interessi dell'Associazione lo rendano necessario, o quando ne sia fatta formale richiesta motivata da almeno 1/5 (un quinto) degli associati, e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'avviso di convocazione va inviato a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della riunione e deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione dell'ora e del luogo della riunione.

Con il medesimo avviso può essere prevista anche una seconda convocazione per una data successiva distante non oltre dieci giorni.

Le Assemblee potranno svolgersi, in tutto o in parte, anche tramite piattaforma *on line* in presenza di collegamento audio-video.

Domenico Sestini

Art. 11 bis) L'Assemblea: competenze

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio di Gestione;
- b) delibera, su proposta del Consiglio di Gestione, l'ammontare della quota annuale a carico degli associati e le linee programmatiche annuali di azione dell'Associazione;
- c) decide sulle questioni che le vengono sottoposte ai sensi dell'art. 8;

- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione associativa riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Gestione;
- e) elegge i membri del Consiglio di Gestione e il Presidente dell'Associazione;
- f) delibera sulle proposte di modifica del presente statuto;
- g) delibera sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio della stessa.

Relativamente alle materie indicate alle lettere f) ed g) del presente articolo l'Assemblea è considerata straordinaria; in tutti gli altri casi ordinaria.

Art. 11 ter) L'Assemblea: quorum costitutivi e deliberativi e presidenza

L'assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando è presente almeno la metà degli associati;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

--

L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti almeno 3/4 (tre quarti) degli associati;
- in seconda convocazione quando è presente almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Tuttavia per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso, ai sensi dell'art. 21 c.c., il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente, ovvero in mancanza anche di questi dal componente in carica più anziano del Consiglio di Gestione.

Non sono ammesse deleghe di rappresentanza.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

12) Il Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è eletto dall'Assemblea ordinaria che, con separata votazione, elegge anche il Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio è incaricato dell'amministrazione dell'Associazione alla luce degli scopi statutari. Predisponde il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Promuove le iniziative volte alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, anche accogliendo eventuali proposte dei soci dirette a tali scopi. Collabora con l'Università di Padova e con altre associazioni e organismi che abbiano finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

Il Consiglio di Gestione è composto da sei membri oltre al Presidente, tutti eletti dall'Assemblea tra chi abbia manifestato la propria disponibilità, rispettando per quanto possibile un equilibrio tra area umanistica e area scientifica, anche tenendo conto delle esigenze di genere.

I membri del Consiglio durano in carica due anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Il Consiglio resta in carica in ogni caso fino alla formazione del nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio di Gestione concorre con il Presidente allo svolgimento delle attività di gestione e alla formulazione delle linee di indirizzo programmatiche. Ai singoli componenti o ad altri soci possono essere affidati compiti specifici.

La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente mediante avviso scritto da inviarsi alla mail istituzionale dell'Università di Padova di cui è titolare ciascun emerito almeno sette giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo.

Le riunioni potranno svolgersi, in tutto o in parte, anche tramite piattaforma on line in presenza di collegamento audio-video.

Il Consiglio di Gestione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe di rappresentanza. Di ogni riunione verrà redatto apposito verbale.

Il Consiglio di Gestione raccoglie nei venti giorni precedenti la data dell'Assemblea le disponibilità a far parte del nuovo Consiglio e le sottopone all'Assemblea. In caso di vacanza di uno o più componenti nel corso del mandato, subentrano i non eletti nell'ordine dei consensi ricevuti. Qualora ciò non sia possibile, i componenti residui del Consiglio provvedono alla gestione fino alla scadenza ordinaria. In caso di indisponibilità temporanea o permanente del Presidente, le funzioni sono assunte dal Vicepresidente, o, in caso di sua indisponibilità, dal componente del Consiglio di Gestione anagraficamente più anziano fino alla scadenza ordinaria

13) Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria.

A parità di voti prevale il più giovane anagraficamente.

Il Presidente – e, in sua assenza, il Vicepresidente - rappresenta legalmente la Associazione PLE di fronte a terzi ed in giudizio, per ogni grado e tipo di giurisdizione.

Egli vigila insieme al Consiglio di Gestione sulle attività svolte e cura i rapporti con l'Ateneo e le altre organizzazioni esterne. Convoca e preside l'Assemblea, dà esecuzione alle sue delibere e presiede il Consiglio di Gestione.

Egli dura in carica due anni unitamente agli altri membri del Consiglio di Gestione e non può ricoprire tale funzione per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente resta in carica in ogni caso fino alla elezione del nuovo Presidente.

14) MODIFICHE DELLO STATUTO

Eventuali modifiche dello Statuto devono essere proposte dal Consiglio di Gestione o da almeno un terzo degli associati e devono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'art. 11 ter.



15)SCIOLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni di sua proprietà saranno devoluti, dietro formale deliberazione dell'Assemblea, da prendersi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria dall'art. 11 ter, ad associazioni aventi scopi analoghi o comunque ad associazione promosse dall'Università di Padova.

16) RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme civilistiche in materia di organizzazioni ed enti associativi di cui al libro primo del codice civile in quanto applicabili.